



ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA'
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – VR0370
Registro Comunale per le Libere Forme Associative n. 10
Via Belle Arti, 83 – 37053 CERE A
C.F. 91009050237

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 21,10, presso la sala civica comunale in Via C. Battisti n. 9 a Cerea, si riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Naturalistica Valle del Brusà, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Adeguamento dello Statuto alla normativa del D.GLS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Sono presenti i seguenti Soci:

Sestili Francesco, Verdolini Maurizio, Bruschetta Paolo, Tomelleri Annarosa, De Paoli Nadia, Brombini Sara, Spettoli Alessandra, De Paoli Donatella, De Paoli Flavia, Zanetti Daniele, Pollo Roberto, Campolongo Monica, Merlin Giovanni, Tognetti Silvano, Manara Enrico, Rossetti Veronica, Pignata Maria Cristina, Zamboni Paolo, Bonafini Paola, Anti Francesco, Lunardi Silvia, Berardo Cristina, Bedoni Carla, Carli Alberto
per un totale di 24.

L'Assemblea dei Soci nomina Presidente la Sig.ra Flavia De Paoli che fa constatare la piena validità e chiama a fungere di Segretario il Sig. Daniele Zanetti, che accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per l'adeguamento alla normativa del D.GLS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Interviene il Sig. Daniele Zanetti che spiega ai presenti il contenuto della nuova normativa del Codice del Terzo Settore.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione comprendente n° 27 articoli.

Dopo discussione, ed esaurienti chiarimenti dati agli intervenuti, l'Assemblea con 23 voti favorevoli ed 1 astenuto Bruschetta Paolo, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

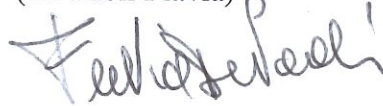
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il segretario
(Daniele Zanetti)



Il presidente
(De Paoli Flavia)



ASSOCIAZIONE NATURALISTICA
VALLE BRUSA' - ONLUS
Via Belle Arti, 83 - 37053 CERE A (VR)
Sede: Via C. Battisti, 9 - 37053 CERE A (VR)
C. F. 91009050237

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA
UFFICIO TERRITORIALE DI LEGNAGO

Registrato il 11 GIU 2019

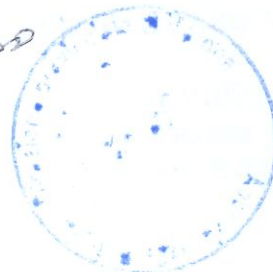
al n. 713 Vol. 1 Mod. 3

Versat i. € 0,00 (ZERO/00)

L'Addetto (*)

firma su delega del Direttore Provinciale

EGON SANIN
Alessandra Amoroso
Alessandra Amoroso



STATUTO (variazione del 15 maggio 2019)

ART. 1 -

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato denominata: <<**Associazione Naturalistica Valle del Brusà ODV**>> assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia Ente del Terzo Settore ODV (organizzazione di volontariato) ed utilizza tale definizione nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
2. L'organizzazione ha sede nel Comune di Cerea (Verona) in Via Belle Arti n. 83, c.a.p. 37053.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato <<**Associazione Naturalistica Valle del Brusà**>> è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'associazione ha durata indeterminata, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per le problematiche concernenti la gestione naturalistica della Palude del Brusà , di altre aree di interesse naturalistico e di una sezione scientifico didattica ad esse collegata.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari di cui all'art.5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 sono:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico l'Associazione Naturalistica Valle Brusà, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) gestione dell'area della Riserva Naturale del Brusà;

b) allestimento e gestione di una sezione scientifico - didattica concernente le caratteristiche dell'area e in generale degli ecosistemi palustri d'acqua dolce;

c) promozione, coordinamento e messa in atto di attività di studio e ricerca scientifica anche in collaborazione con Musei, Università, Associazioni Protezionistiche e Enti del settore;

d) promozione di attività di sensibilizzazione e divulgazione riguardo all'interesse scientifico - naturalistico della Palude del Brusà, attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari di studio e la collaborazione a vari tipi di pubblicazioni divulgative e scientifiche;

e) gestione delle visite guidate alla Riserva Naturale e alla sezione scientifico - didattica con personale qualificato;

f) le iniziative potranno essere organizzate in collaborazione con altre Associazioni, Enti Locali nazionali ed esteri;

g) l'Associazione realizzerà i suoi scopi con attività nell'ambito della Riserva Naturale del Brusà, nella sezione scientifico - didattica nei locali del Centro Culturale della Biblioteca B. Bresciani ed anche al di fuori di questi luoghi;

h) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali;

i) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre Associazioni e Fondazioni che siano giudicate necessarie ed utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'associazione opera nel territorio dello stato italiano

L'esercizio sociale ha durata da 1° gennaio al 31 dicembre.

L'organizzazione può esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall'art.6 d.lgs. 117/17"

ART. 5

(Ammissione)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che intendono operare nell'ambito della gestione, salvaguardia, valorizzazione divulgazione e studio della Riserva Naturale del Brusà e di altri ambienti di interesse naturalistico, che assumono la qualità ed il titolo di soci, e che all'atto della domanda dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto e ad osservare le norme e le deliberazioni che saranno emanate dall'assemblea dei soci.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. I soci si distinguono in: ordinari, sostenitori e onorari.

Sono soci sostenitori le persone fisiche che forniscono mezzi all'Associazione.

Sono soci onorari illustri cultori delle discipline naturalistiche che si sono distinti in campo nazionale ed estero, o persone benemerite dell'Associazione.

I soci onorari sono scelti dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche che versano la quota associativa stabilita dal consiglio direttivo per la figura del socio ordinario.

4. La domanda di adesione al gruppo deve essere inoltrata alla Presidenza dello stesso.
5. In caso di mancato accoglimento motivato l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni. Entro 60 giorni dalla data comunicazione, l'aspirante socio si potrà rivolgere all'Assemblea degli aderenti e/o al Consiglio Direttivo per contestare il rigetto.

ART. 6

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione, che nel giorno dell'assemblea risultino avere almeno raggiunto la maggiore età, hanno il diritto di voto, di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.
2. Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nell'anno solare precedente all'anno solare nel quale si svolge l'assemblea e che hanno rinnovato l'iscrizione prima dell'Assemblea.
3. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
5. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, previa richiesta scritta.
6. Ricevere almeno annualmente una circolare informativa delle attività svolte durante l'anno e di quelle in corso di attuazione.
7. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
8. I soci hanno il dovere morale di adoperarsi per la realizzazione degli obiettivi fissati all'art. 4

ART. 7

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con possibilità di appello all'assemblea entro 30 gg. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
3. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti i soci ordinari morosi da un anno.

ART. 8

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea dei soci
 - b) Consiglio direttivo
 - c) Presidente - Vice Presidente

Teorio Defaal

[Signature]

- d) Organo di controllo (quando previsto dalla legge)
- e) Organo di revisione (quando previsto dalla legge).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite e sono ricoperte dai soci aderenti.

ART. 9 (L'assemblea)

- 1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
- 2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
- 4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- 7. Eventuali proposte dei soci da sottoporre all'assemblea dovranno pervenire al Comitato Direttivo in forma scritta o tramite fax, e-mail almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Art. 10 (Competenze dell'assemblea)

- 1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- 3. Approva il bilancio;
- 4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5. Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- 6. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Convocazione)

- 1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, e anche su domanda motivata e firmata da almeno dieci degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- 2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta a mezzo lettera, fax, e-mail contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 12
(Assemblea)

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
3. L'assemblea nomina i membri del Consiglio direttivo.
4. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice.
5. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da n. 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato in seno al consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e ne esercita l'amministrazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità previste dal regolamento.
6. I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
 - a) redigere i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee indicate dall'assemblea ;
 - b) predisporre i bilanci ;
 - c) redigere e modificare l'eventuale regolamento interno ;
 - d) stipulare per conto e a nome della Associazione tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale ;
 - e) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
 - f) delegare al Presidente e ai singoli consiglieri determinate attività gestionali e nel caso avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati all'interno dell'Associazione

ART. 14
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Felice Sefari



4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al registro.

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Vigila sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio; previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
 - h) da visite guidate all'interno dell'oasi;
 - i) ogni altro tipo di entrate ammesse del D. Lgs. 117/2017;

ART. 18

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili e tutti i beni che per qualsiasi causa diventino proprietà dell'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili. I beni sono elencati nell'inventario, con indicazione delle persone e dei luoghi ove sono allocati, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 21

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera

Flavia Sclafani



- di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art.33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci lavoratori sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi all'attività concretamente prestata ai sensi dall'art.33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Itri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esente ai sensi dell'art. 82 D.L.G.S. n° 117/2017.

